

Circ. 13 settembre 1999, n. 530903 (1).

Quesito - Decreto legislativo n. 114/1998.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.

Con la nota in epigrafe codesto Ufficio ha chiesto i seguenti chiarimenti:

- 1) quali sezioni compilare del modello di comunicazione nel caso di variazione di ragione sociale.
- 2) gli eventi da configurare alla casella "altre cause" riportata nella sezione B del modello di comunicazione tra i motivi di apertura per subingresso.
- 3) se è regolare la presentazione, in pari data, di una comunicazione di cessazione di attività di una ditta e la comunicazione di apertura di un'altra ditta nello stesso locale, oppure, se per presentare la comunicazione di apertura, la seconda ditta debba attendere che siano decorsi almeno i trenta giorni prescritti dal decreto per la cessazione della prima.

Al riguardo si osserva quanto segue:

- Circa il primo punto si precisa che il cambiamento della ragione sociale da parte di una società che svolge una attività commerciale non è stato riportato nel "modello di comunicazione", in quanto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 non prescrive l'obbligo di presentare al Comune, territorialmente competente, tale variazione. Infatti i modelli, pubblicati sulla G.U. 23 aprile 1999, n. 94 riguardano solo le variazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 9, comma 1, del citato D.Lgs. n. 114/98 (apertura, trasferimento di sede ed ampliamento), attuate da chi esercita una delle attività commerciali definite all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto.

Ciò premesso si informa che la variazione di ragione sociale assume rilevanza giuridica ai sensi delle disposizioni in materia di Registro delle imprese (art. 2188 c.c) nonché di quelle contenute agli artt. 2564 e 2567 del codice civile, che prescrivono l'obbligo di richiesta di iscrizione anche di tale variazione.

Al riguardo questo Ministero comunica di avere in atto lo studio della modalità con cui le Camere di Commercio possano fornire d'ufficio notizia di detta variazione ai Comuni interessati quando la variazione di ragione sociale riguardi un'impresa esercente attività commerciale.

- Per quanto concerne il secondo punto, inerente la compilazione del modello di comunicazione SEZIONE B "apertura di un esercizio per subingresso", si fa presente che la casella "altre cause", non è stata oggetto della circolare n. 3465 del 25 maggio 1999 contenente "istruzioni modulistica" di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 114/98, in quanto lo scrivente ufficio non poteva prevedere tutti i casi esaustivi di subingresso, che possono verificarsi nella fattispecie concreta e che comunque devono essere indicati nel modello in questione.

- In merito al terzo punto si fa presente che nulla osta ad avviso dello scrivente che la comunicazione di cessazione e di apertura di una nuova impresa siano contestuali. Infatti l'unica condizione da rispettare è che la nuova impresa possa effettuare l'apertura dell'attività non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione. Per quanto riguarda la

cessazione si rinvia a quanto già chiarito con la lettera circolare n. 530791 del 22 settembre 1999, inviata agli UU.PP.I.C.A. con nota 530814 del 28 settembre 1999.

Il Direttore generale

Dott. Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.